



REGOLAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Indice

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Aspetti organizzativi e politiche di sicurezza

Art. 5 - Rapporti nei confronti degli interessati

CAPO III – NORME SPECIFICHE

Art. 6 - Rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Art. 7 - Tutela dell'ambiente e della fauna selvatica

Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

Art. 9 - Sistemi integrati di videosorveglianza

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 10 - Aspetti tecnici e norme di dettaglio

Art. 11 - Entrata in vigore e rinvio ad altra normativa

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, le modalità di raccolta, trattamento e conservazione a norma di legge, dei dati rilevati mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dalla Polizia Provinciale nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Nei limiti dei compiti istituzionali stabiliti per legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 (*Attribuzioni*) del "*Regolamento istitutivo e di organizzazione generale del Corpo di Polizia Provinciale*", gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
 - a) alla rilevazione automatizzata e documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada;
 - b) alla tutela ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e sostanze pericolose, nonché per il rispetto delle norme in materia di conferimento, smaltimento, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - c) alla attività di monitoraggio della fauna selvatica, tramite l'utilizzo di telecamere specifiche attivate dal transito di esemplari delle specie di interesse;
 - d) a tutelare gli immobili ed i beni di proprietà o in gestione e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al demanio ed al patrimonio mobiliare ed immobiliare della Provincia di Brescia;
 - e) allo svolgimento di altri compiti di polizia stradale, amministrativa, giudiziaria, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti.
4. I dati raccolti per i fini di cui al presente Regolamento non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, salvo esigenze di polizia o di giustizia; non possono essere diffusi, e non possono essere comunicati a terzi al di fuori dei casi previsti per legge.

Art. 2 – Definizioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 2 del decreto legislativo n. 51 del 2018, ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "videosorveglianza": quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento;
 - b) "banca dati": il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo o ciascuno strumento di rilevazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - c) "trattamento": tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
 - d) "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- e) “titolare”: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- f) “responsabile”: la persona fisica, anche interna all’Ente, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- g) “incaricato” o “persona autorizzata”: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) “interessato”: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- i) “comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal Titolare, dal Responsabile e dai soggetti autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) “diffusione”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) “dato anonimo”: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) “blocco”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

CAPO II TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 3 - Principi generali

1. Le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza, qualora rendano le persone identificate o identificabili, rientrano nella definizione di dato personale. In tali casi la videosorveglianza è in grado di incidere sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza viene svolto nell’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Si richiamano i seguenti principi fondamentali:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite;
 - b) Principio di necessità: il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità;
 - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali

controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Art. 4 – Aspetti organizzativi e politiche di sicurezza

1. La regolamentazione di carattere generale in materia di trattamento dei dati personali interna all'Ente trova applicazione anche per la videosorveglianza, salvo quanto specificamente disciplinato dal presente Regolamento.
2. Il Titolare del Trattamento è la Provincia nel suo complesso, secondo il modello organizzativo adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto vigenti.
3. Il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale è individuato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati dal sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
4. Il Responsabile di cui al comma 3 deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento. In particolare, il Responsabile:
 - a) individua e nomina con propri atti gli Incaricati del Trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni legislative; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
 - b) provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 5;
 - c) verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
 - d) assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - e) adotta, tenendo conto delle finalità, dello stato del sistema e dei rischi connessi all'utilizzo dei dati per i diritti e le libertà delle persone, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 - f) cura lo svolgimento, nei casi dovuti, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
 - g) garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
 - h) assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - i) è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- j) assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - k) garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - l) vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
 - m) garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del Trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti.
5. Il Dirigente competente in materia di informatica e telematica, quale Amministratore di Sistema, sovrintende al sistema informativo al fine di adeguare i profili tecnici e la gestione del sistema stesso a quanto previsto dalla normativa.
6. I soggetti autorizzati dal Responsabile di cui al comma 3 in ordine al materiale trattamento dei dati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile, in osservanza al presente Regolamento. In particolare, essi devono:
- a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
 - d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile di cui al comma 3;
 - f) trattare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - g) fornire al Responsabile di cui al comma 3 e al Responsabile della Protezione dei Dati, a semplice richiesta e secondo le modalità dagli stessi indicate, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Art. 5 – Rapporti nei confronti degli interessati

1. La Provincia di Brescia assicura il rilascio di apposita informativa all'interessato, nei casi dovuti e secondo le indicazioni allo scopo emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tale fine, il Responsabile di cui all'art. 4, comma 3 cura, di norma tramite gli incaricati di trattamento, i necessari adempimenti.
2. L'interessato esercita il proprio diritto di accesso, alla rettifica, di limitazione, di opposizione al trattamento e, nei casi consentiti, di cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. A tale fine si

rivolge al Responsabile di cui all'art. 4, comma 3, secondo le modalità espressamente indicate nell'informativa pubblicata sul Sito Istituzionale della Provincia di Brescia.

CAPO III NORME SPECIFICHE

Art. 6 – Rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Al trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tale fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;
 - b) l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche e le rispettive risultanze fotografiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni alle norme del Codice della Strada;
 - c) le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale; al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
 - d) le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione e alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 7 – Tutela dell'ambiente e della fauna selvatica

1. Al trattamento dei dati personali effettuato per attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;
 - b) le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
 - c) le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore

conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;

- d) le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali.
2. Al trattamento dei dati personali effettuato per attività di tutela della fauna selvatica, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
 - b) potranno essere utilizzate telecamere specifiche (le cosiddette "fototrappole") attivate dal transito di esemplari delle specie di interesse; in tali circostanze, potranno essere effettuate riprese di soggetti in transito occasionale nelle aree solitamente frequentate dalla fauna; detti trattamenti, da intendersi del tutto incidentali e sporadici, non prevedono la conservazione del dato, salvo che ci si trovi in presenza di un'infrazione amministrativa o di un reato.

Art. 8 – Accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il Responsabile di cui all'art. 4, comma 3, provvedono a darne comunicazione agli organi competenti.
2. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato, su specifica richiesta, anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia Giudiziaria.
3. Nel caso in cui gli altri organi di Polizia, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata, indirizzata al Responsabile del trattamento di cui all'articolo 4, comma 3, producendo altresì i supporti informatici necessari alla registrazione delle immagini, entro i termini massimi di conservazione delle immagini stabiliti dalla legge.

Art. 9 – Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati possono essere allestiti sistemi integrati di videosorveglianza a norma di legge e nel rispetto delle indicazioni fornite a tale fine dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, anche in attuazione di specifici protocolli.
2. In particolare, è richiesta l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative, quali:
 - a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei Responsabili da parte del Titolare del Trattamento, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi Titolari del Trattamento;
 - c) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - d) nei casi in cui un "centro unico" gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in

forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle rispettive competenze istituzionali.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 10 – Aspetti tecnici e norme di dettaglio

1. Gli aspetti tecnici e le norme di dettaglio sono riportati nell'Allegato Tecnico (Allegato A), da intendersi parte integrante del presente Regolamento.
2. In relazione all'evolversi dei sistemi tecnologici o a nuove indicazioni emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'Allegato Tecnico di cui al comma 1) potrà essere aggiornato con decreto del Presidente della Provincia, su proposta del Comandante del Corpo della Polizia Provinciale, sentito il Responsabile per la Protezione dei Dati.
3. La modulistica di supporto per la corretta attuazione delle norme del presente Regolamento è approvata ed aggiornata con atto del Comandante della Polizia Provinciale.

Art. 11 – Entrata in vigore e rinvio ad altra normativa

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia, nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicate le norme interne all'Ente con esso incompatibili.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con particolare riferimento alle seguenti fonti:
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*
 - *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 [...]”* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*
 - *“Provvedimento in materia di videosorveglianza”* approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 aprile 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Si rinvia altresì, per quanto applicabili, ai seguenti atti:
 - circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005;
 - direttiva del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2 marzo 2012;
 - linee di indirizzo del Ministero dell'Interno n. 1065 in data 12 gennaio 2018.